

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, BENASSI, FERMARIELLO,
LIBERTINI, MAFFIOLETTI, MODICA, MONTALBANO, MORANDI,
OTTAVIANI e VALENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Legge-quadro per il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

ONOREVOLI SENATORI. — La complessità e varietà delle esigenze di mobilità hanno prodotto, dal dopoguerra ad oggi, il sorgere di forme di trasporto su strada certamente non inquadrabili fra i trasporti privati (in quanto non specificatamente istituite e non esclusivamente gestite con finalità privatistiche) e che, invece, data la precisa e rilevante funzione di complementarità rispetto al trasporto pubblico, sembrano rientrare meglio in tale sfera.

La vigente normativa, mentre definisce come « uso pubblico » il trasporto di persone e di cose in servizio da piazza (taxi) e quello per trasporto di persone e di cose in servizio di linea (autoservizi), classifica come « uso privato » il trasporto da noleggio con conducente.

Vero è che l'articolo 57 del vigente codice della strada ha come finalità solo quella di regolare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (con le connesse condizioni: immatricolazioni, con-

tratti tecnici, patente di guida, ecc.); e non già quella, più ampia, di fornire una disciplina organica per il trasporto.

Sta di fatto che le categorie di trasporto sopraricordate, articolate secondo una vasta tipologia, hanno ormai assunto una notevole rilevanza ed una forte dimensione, e che, pertanto, può dirsi che, allo stato della legislazione, una quota qualitativamente molto importante del trasporto (nel complesso oltre 10.000 autoveicoli circolanti) si svolge senza essere regolata da una legge adeguata.

Infatti, a parte le ricordate norme dell'articolo 57 del codice della strada del 1959, altre prescrizioni, per quanto riguarda il servizio da piazza e da noleggio, sono date dall'articolo 113 rimasto in vigore dall'abrogato codice della strada del 1933.

In definitiva, caso non infrequente del nostro ordinamento, per le categorie di trasporto in questione, si è in presenza di una discrasia fra una situazione di fatto — che

lo sviluppo sociale ed economico ha creato — e le norme di legge che disciplinano la relativa materia.

Al fine di ovviare a tale inammissibile stato di cose, viene presentato un disegno di legge concernente « gli autoservizi pubblici non di linea ».

Con il disegno di legge si tende a colmare una vera e propria lacuna legislativa.

Infatti, mentre il trasporto privato vero e proprio è regolato dal codice della strada (in via di aggiornamento) ed il trasporto pubblico su strada è regolato, sul piano nazionale, dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, il trasporto con autoveicoli da noleggio e da piazza non è in pratica disciplinato da alcuna legge.

A parte le ricordate norme del codice della strada, i due anzidetti servizi trovano una disciplina solo nei regolamenti comunali, che non sempre, per contenuti e per dimensioni, sono in grado di far corrispondere i servizi alle attuali diversificate e peculiari esigenze di mobilità.

Nell'articolo 1 del disegno di legge, si definiscono i « servizi pubblici non di linea », per i quali, senza distinzione fra trasporto collettivo od individuale, si chiede che:

a) abbiano una funzione complementare rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei;

b) siano effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato;

c) si svolgano in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Sono queste, infatti, le condizioni caratterizzanti di un servizio che, come si è detto, rientra indubbiamente nella sfera del trasporto pubblico, ma che non è inquadrabile fra i trasporti di linea.

Secondo il disegno di legge sono autoservizi pubblici non di linea:

il servizio di noleggio con autobus;

il servizio di taxi con autovettura;

il servizio di noleggio di autobus e minibus.

Attraverso la norma proposta si tende a conseguire due importanti innovazioni:

a) si classifica come servizio pubblico (non di linea) il servizio di noleggio con autobus, attualmente inquadrato dal vigente codice della strada fra i servizi privati;

b) si unifica in una sola categoria quella di « servizio di taxi con autovetture », gli attuali servizi con autovetture da piazza (pubblico) e da noleggio (privato), classificando il servizio unificato come servizio pubblico (non di linea).

Con l'articolo 2 viene delegata (o trasferita) alle regioni la competenza sugli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo che le stesse esercitino i loro poteri attenendosi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale.

Sempre nell'articolo 2 è prevista la delega agli enti locali e ai loro consorzi per l'esercizio delle loro funzioni relativamente ad alcune categorie di noleggio con autobus e per il servizio di taxi con autovetture.

Il trasferimento alle regioni dei poteri in materia di autoservizi pubblici di linea appare logica e naturale, in quanto data la complementarità degli autoservizi stessi rispetto a quelli di linea, che sono — appunto — di competenza regionale, si viene in tal modo a realizzare l'unificazione delle funzioni in materia di trasporto locale.

L'articolo 6 prevede una funzionale articolazione del servizio di noleggio con autobus, in conformità con le moderne ed attuali esigenze.

Alla vigente, unica, indistinta classificazione in una sola categoria, si sostituisce una classificazione in più categorie e precisamente:

a) servizi di interesse turistico;

b) servizi di interesse sociale;

c) servizi di raccordo con terminali ferroviari, automobilistici, aerei e marittimi;

d) servizi occasionali per fiere e manifestazioni varie.

Vengono in tal modo inquadrati tra i servizi pubblici, innanzi tutto, i servizi turistici organizzati da agenzie di viaggio o da altri

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

enti sempre che, naturalmente, la formazione del gruppo di persone utilizzatrici del servizio avvenga con offerta indifferenziata al pubblico.

Analogo inquadramento è dato ai servizi sociali costituiti prevalentemente dai servizi per trasporto di lavoratori, studenti e comunità.

Una configurazione più puntuale viene data, altresì, agli speciali servizi messi in atto per il collegamento di terminali di ferrovie, linee automobilistiche, aeree o marittime.

Infine, vengono inquadrati come servizi (non di linea) quelli messi in atto in connessione con speciali manifestazioni, come fiere od altro.

Con l'articolo 7 si stabilisce il principio, innovatore rispetto alla situazione attuale, che ad istituire i servizi di noleggio con autobus provvedono le regioni, fissando: le modalità e le condizioni per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni; il numero e le caratteristiche dei veicoli; le località nelle quali gli autobus devono essere dislocati, eccetera.

L'attribuzione delle anzidette competenze alle regioni è funzionale al raggiungimento della più volte ricordata complementarità dei trasporti non di linea rispetto a quelli di linea, solo in tal modo potendosi disporre di un completo quadro conoscitivo d'insieme.

Condizione, questa, che soltanto il livello regionale consente di valutare.

Per il servizio di taxi con autovetture, all'articolo 4 si conferma la definizione attuale.

Ma, essendo prevista — come si è detto — la soppressione del servizio di noleggio con autovetture, non si lega più la richiesta del servizio al cosiddetto « stazionamento in piazza » (condizione ampiamente già superata, del resto, con l'introduzione nei grandi centri del « radio taxi »).

In tal modo, nell'ambito di un unico servizio — il servizio taxi — potrà esservi una sola modalità per la domanda, quella rivolta di norma nella « piazza » (luogo dello stazionamento), ovvero più modalità come, ad esempio, radio taxi, centri chiamata telefonici, autorimesse autorizzate, eccetera, se-

condo le peculiari situazioni di ciascun comune.

Sempre alle regioni viene affidato il compito di emanare le disposizioni generali sul servizio di taxi con autovettura (una sorta di legge-quadro regionale) e di fissare, in particolare, i limiti territoriali entro i quali il servizio può svolgersi ed il numero di vetture da adibire al servizio stesso.

In sede regionale, secondo l'articolo 3 del disegno di legge, verranno anche stabilite le modalità da seguire per la richiesta, fissati i criteri per le tariffe ed indicati i requisiti per l'ottenimento della licenza.

Le prescrizioni particolari saranno impartite, invece, dai comuni (art. 3) con appositi regolamenti sul servizio.

Infine, del disegno di legge fanno parte due articoli, l'8 e il 9, il cui contenuto è di carattere agevolativo.

Con l'articolo 8, infatti, si prevede la possibilità che le regioni, al fine di assicurare l'efficienza del servizio e la riduzione dei costi, eroghino contributi a favore dei titolari di concessioni od autorizzazioni, per il servizio di noleggio con autobus, e di licenza, per il servizio di taxi; subordinando, peraltro, tale possibilità al fatto che i servizi stessi presentino un carattere di diretta complementarità rispetto al sistema dei trasporti pubblici.

Sempre con l'articolo 8 si attribuisce il compito di promuovere lo sviluppo cooperativo ed agevolato, legando a ciò la concessione di crediti agevolati non solo per il rinnovo del parco, ma anche per la costituzione ed il potenziamento degli impianti.

Infine, con l'articolo 9 sono previste particolari agevolazioni fiscali, da parte del Ministero delle finanze, mediante rimborso ai titolari di licenza di taxi di una parte delle imposte sui carburanti e l'esenzione dell'imposta di valore aggiunto nell'acquisto dei mezzi.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, la soppressione del servizio di noleggio con autovettura e stabilisce che le vetture attualmente adibite a detto servizio passino al servizio taxi entro sei mesi dall'emanazione della legge regionale e, comunque, entro tre anni dalla legge dello Stato sui servizi pubblici di trasporto non di linea.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Definizione)*

Si definiscono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Gli autoservizi pubblici non di linea si suddividono in:

- servizio di taxi con autovettura;
- servizio di noleggio con autovettura;
- servizio di noleggio con autobus o minibus.

Art. 2.*(Competenze regionali)*

La competenza sugli autoservizi pubblici non di linea è trasferita alle regioni.

Le regioni devono attenersi ai principi fissati dalla presente legge e dagli articoli 1 e 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nella attuazione di norme aventi come obiettivo il miglior assolvimento del servizio, le linee orientative cui dovranno attenersi i comuni nell'organizzare il servizio cittadino del trasporto pubblico, gli ambiti territoriali ove questi servizi si svolgono, al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro di una corretta organizzazione economica e territoriale.

Le regioni delegano agli enti locali e a loro consorzi l'esercizio delle funzioni amministrative attuative delle norme di cui al comma precedente.

Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali e i loro consorzi delegati all'esercizio

delle funzioni amministrative disciplinano i servizi a mezzo di specifici regolamenti, uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

Art. 3.

(Competenze dei comuni)

I comuni nel predisporre i regolamenti per l'attività dei servizi di cui all'articolo 1 dovranno stabilire:

- a) il numero degli autoveicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento dei servizi;
- c) le modalità da seguire per ottenere la richiesta dei vari servizi da parte del viaggiatore o dei viaggiatori;
- d) i criteri per la determinazione delle tariffe per ogni singolo servizio;
- e) i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

Art. 4.

(Servizio di taxi con autovetture)

Il servizio di taxi con autovetture ha la finalità di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati, dietro pagamento di un corrispettivo prestabilito.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le autovetture del servizio di taxi devono essere munite di tassametro, attraverso la sola lettura del quale deve essere deducibile il corrispettivo da pagare.

Il servizio di taxi si svolge in base a licenza che può essere trasferita ad altra persona secondo quanto previsto dai regolamenti comunali:

l'intestatario di licenza di taxi deve essere proprietario dell'autovettura destinata al servizio;

le licenze per l'esercizio del servizio di taxi vengono rilasciate a singole persone, che devono esercitarle in prima persona, o in forma individuale o in forma associata secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

I regolamenti comunali possono prevedere norme transitorie per la sostituzione alla guida.

La licenza per il servizio di taxi non può essere rilasciata a chi svolge un'altra attività dalla quale comunque trae un profitto.

Le autovetture destinate al servizio di taxi devono essere di un unico colore stabilito dal Ministero dei trasporti; inoltre porteranno sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta « taxi ».

Le autovetture del servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

I viaggi debbono essere effettuati con partenza dal territorio del comune o del comprensorio che ha rilasciato la licenza.

Il servizio di taxi nelle aree portuali ed aeroportuali si svolge in base a regolamenti o accordi fra i comuni interessati.

I motoscafi che svolgono un servizio pubblico di trasporto di persone, le cui tariffe sono soggette a discipline comunali e per il cui stazionamento sono previste apposite aree, vengono assimilati al servizio di taxi.

Al fine di eliminare le barriere architettoniche, i comuni detteranno norme per stabilire il numero ed il tipo di autovetture da destinare al trasporto pubblico di persone handicappate in applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 5.

(Servizio di noleggio con autovetture)

Il servizio di noleggio con autovetture ha lo scopo di soddisfare esigenze particolari di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Il servizio di noleggio si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo da

determinare in base a criteri stabiliti dai regolamenti comunali.

Il servizio di noleggio si caratterizza per la specificità delle sue prestazioni sia per i servizi prestati sia per l'autovettura messa a disposizione.

Per il rilascio della licenza di noleggio è obbligatoria la disponibilità di un'autorimessa dove le autovetture devono sostare ed essere a disposizione dell'utente.

L'autorimessa è l'unico luogo dove far pervenire le richieste di servizio e la relativa contrattazione.

Le autovetture destinate al servizio di noleggio porteranno all'interno del parabrezza anteriore ed al lunotto posteriore un contrassegno con la scritta « noleggio ».

Art. 6.

(Servizio di noleggio con autobus e minibus)

Mediante servizi di noleggio con autobus e minibus vengono realizzati i seguenti autoservizi pubblici di trasporto non di linea:

a) servizi di interesse turistico, destinati al trasporto con finalità turistiche, con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questa sia eseguita a mezzo di agenzie di viaggio o di terzi in generale ed anche se siano previste prestazioni accessorie;

b) servizi di interesse sociale, destinati al trasporto esclusivo di lavoratori o di studenti o di appartenenti ad istituti scolastici di educazione, di cura, ovvero a comunità;

c) servizi di raccordo con terminali ferroviari, automobilistici, aerei e marittimi;

d) servizi occasionali, destinati all'assolvimento di speciali esigenze di trasporto connesse allo svolgimento di fiere o manifestazioni varie.

Art. 7.

(Disciplina dei servizi di noleggio con autobus e minibus)

I servizi di noleggio con autobus e minibus si svolgono in base a concessioni od autorizzazioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le regioni provvedono ad emanare le norme per la disciplina dei servizi di noleggio con autobus e minibus, fissando, in particolare:

a) le modalità e le condizioni per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni, per il quale dovrà essere accordato titolo di preferenza ai concessionari di autoservizi pubblici di linea;

b) il numero e le caratteristiche degli autobus e minibus da adibire al servizio in parola;

c) le località nelle quali gli autobus e minibus in servizio di noleggio debbono, di norma, essere dislocate per assolvere alle diverse esigenze.

Art. 8.*(Credito agevolato)*

Per assicurare l'efficienza dei servizi e la riduzione dei costi, le regioni promuovono lo sviluppo cooperativo ed associativo attraverso interventi di razionalizzazione e di equilibrio territoriale del servizio, nonché promuovendo le iniziative atte alle individuazioni di interventi finanziari, di investimenti e di credito agevolato per il rinnovo del parco dei mezzi circolanti, per la costituzione ed il potenziamento degli impianti di rimessa, manutenzione e di servizio.

Art. 9.*(Sgravi sui costi di esercizio)*

Ai soli titolari di licenza di taxi sono ceduti i carburanti per l'esercizio della loro attività al netto delle imposte, mediante rimborso da parte del Ministero delle finanze in ragione di litri 18 al giorno, per i giorni di effettivo servizio.

Sono abrogate le norme stabilite al riguardo nelle leggi 9 maggio 1950, n. 202, 17 dicembre 1971, n. 1153, e 18 dicembre 1964, n. 1350.

Ai titolari di licenza di taxi viene rimborsata l'imposta IVA per l'acquisto dell'auto-

vettura destinata al servizio nella misura di un rimborso ogni cinque anni.

Art. 10.

(Modifiche e abrogazione di norme)

All'articolo 57, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 399, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) per trasporto di persone con autobus o con minibus da noleggiare con conducente;

2) per trasporto di persone con servizio di taxi a mezzo di autovetture, ovvero di cose in servizio da piazza ».

Sono abrogate le norme di cui agli articoli 105 e 113 del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, in contrasto con la presente legge, nonchè l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 11.

(Regolamenti comunali)

I regolamenti comunali in vigore dovranno essere resi conformi alle norme di cui alla presente legge entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa.